

te alla concessione alla concessione di mutui richiesti, per dimostrare al Ministero dei L. D. P. che è stato assicurato il finanziamento delle costruzioni che saranno eseguite in base ai progetti da predisporre dagli Enti suddetti e da approvarsi dal suddetto Ministero.

In caso di approvazione, da parte del Consiglio, i mutui sarebbero convenuti, dopo la necessaria istruttoria, in base alle norme vigenti in materia di edilizia popolare ed economica di cui al T. U. 28 e aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle operazioni suddette dovrebbero essere applicate le condizioni attualmente praticate per i mutui all'edilizia sovvenzionata dallo Stato e cioè le condizioni deliberate dal Consiglio nella seduta del 14 giugno 1952: